



Roma, 7 maggio 2015

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali
Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali
Piazza Cavour 25
00193 ROMA

Alle Prefetture dei Comuni
Capoluogo di Regione
Loro Sede

Ai Comuni
Loro Sede

Ai Segretari Comunali
Loro Sede

OGGETTO: Contestazione e diffida nota Ministero dell'Interno prot. n. 485-E (P) del 24 marzo 2015 avente ad oggetto: "Convenzioni per l'ufficio di segreteria" – chiarimenti su nota prot. 486-E (P) avente ad oggetto il trattamento economico dei Segretari iscritti alla fascia professionale B

Le sottoscritte OO.SS., U.N.S.C.P – F.P. CGIL – CISL F.P. – UIL F.P.L.;

Premesso che:

- nel settembre dello scorso anno hanno cominciato a farsi strada, da parte di alcuni comuni, interpretazioni dell'istituto del convenzionamento in netto contrasto con quanto previsto dall'ordinamento vigente;
- tali interpretazioni si dicevano discendere da interpretazioni, evidentemente completamente malintese, di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia;

Fatto rilevare che, in considerazione delle gravi conseguenze di tali interpretazioni sul trattamento economico dei segretari titolari di sedi convenzionate, le scriventi OO.SS., con nota del 10 novembre 2014, hanno invitato codesto Ministero "ad adottare ogni iniziativa, con la necessaria urgenza, per evitare qualsivoglia illegittima modifica del trattamento economico, ordinamentale e di carriera connesso alle sedi di segreteria convenzionate, e a confermare anche con apposita circolare a tutti gli enti la piena valenza dell'ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la popolazione delle sedi di segreteria convenzionate si calcola sempre con riferimento all'intera ed unica sede convenzionata stessa";

Dato che in quella nota, che si riallega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è evidenziata in modo esplicito, chiaro, univoco e incontestabile la disciplina normativa e contrattuale di riferimento, per la quale, come è d'altronde lapalissiano, nelle sedi convenzionate la popolazione da considerare, a tutti gli effetti, retributivi, di progressione di carriera ed ogni altro aspetto giuridicamente rilevante, è quella complessiva dell'insieme dei comuni convenzionati;

Considerato che a distanza di oltre tre mesi, senza alcuna preventiva informazione né risposta a confutazione delle argomentazioni addotte nella lettera da ultimo citata, codesto Ministero ha reso pubblica, mediante diffusione sul sito istituzionale, la nota prot. 485-E (P) del 24 marzo 2015 a firma del Prefetto dott. Umberto Cimmino che, **senza alcuna argomentazione, se non un mero riferimento a “più recenti sviluppi interpretativi dell’istituto”** della convenzione, conclude affermando la necessità di procedere alla revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria che secondo l’autore della nota sarebbe stato definito, in assenza di una specifica disciplina normativa, dal Consiglio Nazionale della soppressa Agenzia Nazionale per la gestione dei segretari comunali e provinciali;

Considerato, inoltre, che giunge notizia che codesto Ministero abbia rappresentato dubbi in ordine alla possibilità di assegnare i segretari comunali ad Enti di fascia inferiore a quella di iscrizione e che la suddetta circolare ampliando notevolmente la platea di Enti rischia di determinare l’assurda conseguenza di non poter confermare il medesimo segretario nella medesima sede che verrebbe ad essere declassata;

Considerato, inoltre, che occorre chiarire il significato della nota prot. 486-E (P) avente ad oggetto il trattamento economico dei Segretari iscritti alla fascia professionale B, ribadendo a riguardo che, a seguito del venir meno del blocco delle retribuzioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 78/2010, ai Segretari iscritti a tale fascia spetta lo stipendio tabellare nella misura piena a prescindere dalla classificazione della sede di servizio ricoperta;

Tutto ciò premesso le scriventi Organizzazioni sindacali contestano come destituite di ogni fondamento le conclusioni della nota prot. 485-E (P) del 24 marzo 2015, che disapplicano, **senza alcuna motivazione plausibile**, le disposizioni normative e contrattuali in premessa citate senza che sia intervenuta né l’abrogazione o modifica ad opera del Legislatore, espressa o tacita, né alcuna difforme interpretazione giurisprudenziale;

Pertanto, in considerazione delle illegittime conseguenze che la nota prot. 485-E (P) del 24 marzo 2015 ha sul trattamento economico, ordinamentale e di carriera dei segretari delle sedi di segreteria convenzionate

Chiedono formalmente a codesto Ministero di voler procedere:

- al **ritiro immediato** della sopra richiamata nota ed alla contestuale precisazione, anche con apposita circolare da inviare a tutti i Comuni, della piena valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la classificazione delle sedi di segreteria convenzionata deve avvenire, come è sempre avvenuto, con riferimento alla popolazione complessiva all’intera ed unica sede convenzionata;
- a garantire per il futuro corrette relazioni sindacali nel rispetto dell’art. 7 del C.C.N.L. 16 maggio 2001;
- a chiarire che è sempre possibile procedere alla nomina dei segretari in sedi di classe inferiore a quella di iscrizione sgombrando il campo dai paventati dubbi di danno erariale;

Diffidano il Ministero le Prefetture ed i Comuni **dal dare esecuzione** alla predetta nota;

Evidenziano alle Prefetture, qualora ci si appelli al vincolo delle indicazioni ricevute, che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni e, conseguentemente, le invitano ad attenersi all’istituto come da sempre applicato

Evidenziano anche ai Comuni che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni e, conseguentemente li invitano ad attenersi all’istituto come da sempre applicato, rappresentando che, in caso contrario, in esito alle cause che si instaureranno saranno loro addebitabili, oltre agli interessi di mora, anche i danni;

Invitano i Segretari **a non soggiacere in alcun modo** a qualsivoglia determinazione attuativa della predetta nota, posta in essere da Prefetture o singoli Comuni, consegnando la presente nota ai rispettivi uffici Comunali quale diffida al singolo Ente, evidenziando che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che

ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni.

Chiedono formalmente a codesto Ministero di voler procedere ad una convocazione di un incontro urgente, anche per chiarire in modo condiviso e nel senso innanzi citato la ulteriore nota prot. 486-E (P) avente ad oggetto il trattamento economico dei Segretari iscritti alla fascia professionale B;

Avvertono che in caso di mancata convocazione e/o di silenzio protratto per 10 gg. successivi al ricevimento della presente diffida, adiranno le vie legali utilizzando ogni mezzo, cautelare e non, idoneo a rimuovere gli effetti lesivi di tale nota o delle sue attuazioni, e ad impedire che essi continuino a prodursi o si aggravino, evidenziando altresì che - in considerazione della totale assenza di qualsivoglia ragionevole motivazione che possa legittimamente aver indotto in errore sulla applicazione, si ripete incontestata da decenni, dell'istituto in oggetto - nelle azioni legali attiveranno altresì le opportune richieste di risarcimento dei danni subiti e subendi, dai singoli Segretari, dalla categoria nel suo complesso e dalle scriventi OO.SS.

Ci si lasci aggiungere che il fatto che tali fatti incomprensibili e ingiustificabili accadano mentre è all'esame del Parlamento un disegno di legge che prevede l'abolizione della figura del Segretario - e che le scriventi OO.SS. e la categoria nel suo complesso stanno affrontando, in questi mesi, con grande senso di responsabilità - li rende ancora più inaccettabili e, francamente, inqualificabili.

FP CGIL
Federico Bozzanca

CISL FP
Daniela Volpato

UIL FPL
Giovanni Torluccio

U.N.S.C.P.
Alfredo Ricciardi

All.: 1)